



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

Prot. n. 52666 del 27-03-2018

ORD. n° 26 del 26.03.2018

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DELLA "PROCESSIONARIA DEL PINO" - *TRAUMATOCAMPA (=THAUMETOPEA) PITYOCAMPA* DEN&SCHIFF, 1775.

IL SINDACO

PREMESSO che è stata accertata la presenza del lepidottero defogliatore *Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa* sul territorio comunale, sia in ambito urbano che periurbano;

VISTE le indicazioni riportate nel Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 ottobre 2007, concernente disposizioni per la lotta obbligatoria contro la *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*, che decreta all'art. 1 che la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria, nelle aree in cui le strutture regionali individuate per le finalità di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, hanno stabilito che la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo;

VISTE le disposizioni della Giunta Regionale Calabria che con Delibera n. 93 del 13 Marzo 2012 ha approvato le "Disposizioni fitosanitarie per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa* Den&Schiff", e dell'allegato A che descrive le prescrizioni fitosanitarie da effettuarsi in caso di presenza di conifere con presenza di infestazione;

EVIDENZIATO che, come ormai ampiamente documentato da studi e ricerche effettuate in materia anche dal Laboratorio di Entomologia ed Ecologia Applicata (LEFA) dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria:

- le larve di tale lepidottero infestano e danneggiano le piante di conifere e le resinose in generale, in particolar modo le piante del genere "*Pinus*" (occasionalmente cedri e douglasie);
- le medesime larve, oltre ad arrecare gravi danni e a minacciare seriamente la sopravvivenza delle piante colpite, possono essere causa di inconvenienti sanitari per le persone e gli animali che risiedono e/o si soffermano in prossimità dell'area interessata da tale infestazione, essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e per gli occhi a causa del rilascio di sostanze tossiche ad effetto urticante;
- a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione delle setole in ambiente (le setole urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento), si registrano reazioni epidermiche e reazioni allergiche;
- in caso di inalazioni massive le reazioni infiammatorie alle vie respiratorie possono essere particolarmente gravi;

DATO ATTO, pertanto, che è necessario intervenire direttamente a tutela della salute pubblica, con apposito provvedimento, per contenere e prevenire la diffusione del lepidottero in ambito urbano e periurbano;

CONSIDERATO, inoltre, opportuno regolamentare la condotta della cittadinanza nelle aree pubbliche, in concomitanza degli eventuali trattamenti di disinfestazione che si ritenessero necessari, effettuati in maniera mirata sulle chiome degli alberi e/o terra mediante l'impiego di prodotti a basso o nullo impatto ambientale;

RITENUTO, infine, doveroso informare la cittadinanza in merito agli obblighi della vigente normativa di settore, con particolare riferimento all'art. 2, co. 2, del DM 30 ottobre 2007, il quale prevede che gli interventi di lotta obbligatoria alla Processionaria del pino debbano essere *“effettuati a cura e a spesa dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate”*;

VISTO il D.M. 30/10/2007, recante disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

a tutti i proprietari/possessori di conifere:

- di verificare la presenza o meno, sulle proprie piante, di nidi larvali invernali di processionaria del pino;
- di provvedere, in caso vengano riscontrati i nidi della processionaria, alla tempestiva rimozione degli stessi, a propria cura e spese, da eseguirsi con l'asportazione meccanica mediante il taglio dei rami infestati, da parte di operatori adeguatamente protetti, e al successivo abbruciamento, nel rispetto dettato dalle norme in materia di igiene;
- nel caso non sia possibile effettuare la rimozione dei nidi, di segnalare con opportuna cartellonistica, la presenza delle larve nella zona sottostante le chiome infestate e di mettere in atto opportuni metodi (trappole meccaniche, ecc...) per la cattura dei bruchi della processionaria;

a tutta la cittadinanza:

nel caso che il Comune di Reggio Calabria esegua sulle chiome delle piante infestate e/o a terra nelle aree ad uso pubblico (piazze, parchi, giardini, viali alberati, ecc...) dei trattamenti per il controllo o il monitoraggio, di attenersi alle indicazioni fornite mediante opportuna cartellonistica removibile, ubicata presso il luogo oggetto di trattamento, e/o mediante altri mezzi di informazione (internet, giornali, comunicati stampa, ecc...).

DISPONE

ai vari uffici competenti del Comune di Reggio Calabria - ovvero il Settore *“Ambiente e Servizi Demografici”* relativamente al *“verde urbano”* propriamente detto (parchi e giardini, alberature stradali, aiuole Lungomare *“Italo Falcomatà”*, etc.), il Settore *“Lavori pubblici ed edilizia residenziale pubblica”* per il c.d. *“verde istituzionale”* (includente le aree a verde di pertinenza degli edifici pubblici, tra le quali si annoverano, a puro titolo esemplificativo, le aree verdi di pertinenza del CE.DIR.) ed il verde incluso nelle aree cimiteriali, il Settore *“Urbanistica, Cultura, Sport”* per il verde di pertinenza delle strutture sportive e culturali comunali, il Settore *“Istruzione”* per il verde di pertinenza delle strutture scolastiche comunali - quanto segue: monitorare i pini inclusi nell'ambito del patrimonio botanico comunale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, e provvedere, in caso vengano riscontrati i nidi della processionaria, ad attivare adeguati interventi di lotta, in coerenza con le previsioni della vigente normativa di settore; nel caso in cui non sia possibile la rimozione dei nidi, la zona sottostante sotto le chiome infestate dovrà essere isolata con nastro e cartellonistica che segnali la presenza delle larve.

DISPONE, INOLTRE

che la presente Ordinanza:

- sia immediatamente esecutiva;
- venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale, nonché trasmessa al Servizio *“Ufficio Stampa”*, di questo Ente;
- venga trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria ed alla Regione Calabria - Dipartimento n. 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Servizio Fitosanitario Regionale;

- venga trasmessa ai seguenti Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, al fine di verificarne, ognuno per la parte di propria competenza, il rispetto e per ogni altro effetto/conseguenza di legge:
 - al Settore Servizio Fitosanitario Regionale della Regione Calabria;
 - all'Azienda ASP di Reggio Calabria;
 - al Corpo dei Carabinieri Forestali Calabria;
 - alla Questura di Reggio Calabria;
 - al Comando di Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
 - al Comando di Polizia Municipale di questo Ente.

AVVERTE

che le violazioni delle disposizioni impartite con la presente ordinanza verranno punite con le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa (ovvero l'art. 5 del citato D.M. 30 ottobre 2007, in base al quale, *“fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, agli inadempimenti alle disposizioni di cui al ... decreto, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214”*.

In particolare, in caso di violazione dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 214/2005 (*manca osservanza delle prescrizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale*), il trasgressore sarà *“punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00”*.

INFORMA

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n.1034 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs n.104/2010), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ovvero, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Si avverte altresì che agli inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per legge, previo diffida, potrà essere disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi, con addebito delle relative spese.

La Polizia Municipale è incaricata della sorveglianza sull'esecuzione della presente ordinanza.



IL SINDACO
Avv. Giuseppe Falcomatà

S-11- P.C.F.